



PIANO ATTUATIVO AREA EX IVECO VIA VANZAGO N. 18 – PREGNANA MILANESE

PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n°56 del 14.05.2026



Comune
di Vanzago

Piano Attuativo – Area Ex IVECO
Via Vanzago N. 18 – Pregnana Milanese
PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS
ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

Il presente documento è stato realizzato dal Comune di Vanzago.

Referenti per il Comune di Vanzago:

Lorenzo Musante (*Sindaco*)

Roberto Nava (*Assessore alla Pianificazione del Territorio*)

Guido Sangiovanni (*Assessore alla tutela dell'ambiente*)

arch. Redeo Cominoli (*Responsabile Settore Tecnico*)



Sommario

1	PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	4
1.1	Cronistoria del progetto per Area ex-IVECO e scenario di riferimento	4
1.2	Scopo del documento	7
2	OSSERVAZIONI E RICHIESTE	8
2.1	Conformità con il PGT e deroga sull'altezza massima	8
2.1.1	Altezza massima degli edifici dell'area ex-IVECO	8
2.1.2	Impatto sul paesaggio	12
2.1.3	Riduzione dell'altezza massima	15
2.1.4	Conformità rispetto al PGT	15
2.2	Valutazione congiunta dei piani attuativi aree ex-IVECO ed ex-GEFCO	21
2.3	Criticità sulle matrici ambientali	23
2.3.1	Presenza del Corridoio Primario della Rete Ecologica Regionale/Rete Ecologica Metropolitana e Screening VINCA	23
2.3.2	Discordanze sui generatori che viziano le analisi	25
2.3.3	Marca e modello dei generatori e prestazioni/specifiche	28
3	CONCLUSIONI	30



1 PROGETTO OGGETTO DI VALUTAZIONE

1.1 Cronistoria del progetto per Area ex-IVECO e scenario di riferimento

A seguito di varie interlocuzioni con il Comune di Pregnana Milanese, con Città Metropolitana di Milano, con TERNA S.p.A. e con altri operatori/enti, si è appreso che sono in previsione di realizzazione su Pregnana i seguenti 3 (o 4) datacenter:

1. **Area ex-GEFCO/Citroen** – è il primo in fase di realizzazione.
Proponente: Ara Logistica 4 s.r.l.
Progettisti (Program Management): GB&Partners s.r.l.
Potenza elettrica di progetto: 150 MW
Il Piano Attuativo è già stato sottoposto nel corso del 2025 alla procedura di esclusione della VAS.
Con DGC n° 55 del 8.5.2026, è stata approvata la delibera di adozione del piano attuativo.
Termine per le osservazioni: 10.6.2026
2. **Area ex-IVECO** – è il secondo in fase di realizzazione.
Proponente: Vittorio Veneto 15 s.r.l.
Progettisti (Program Management): The Blossom Avenue Partners
Potenza elettrica di progetto: 90 MW
Il Comune di Pregnana ha avviato la procedura di esclusione dalla VAS – DCG 32/2026 del 11.3.2026, con termine per le osservazioni entro il 15.5.2026.
3. **Area ex-Bull/Olivetti** – è il terzo in fase di realizzazione.
Proponente: Starlight s.r.l. (da confermare)
Progettisti: non noti
Potenza elettrica di progetto: 150 MW (da confermare)
Non si conosce lo stato delle interlocuzioni con il Comune di Pregnana M.se su questo intervento urbanistico.
4. **Area ex-GEFCO/Citroen** (da confermare)
Proponente: non noto
Progettisti: non noti
Potenza elettrica di progetto: 25 MW (da confermare)
Non si conosce lo stato delle interlocuzioni con il Comune di Pregnana M.se su questo intervento urbanistico, ma si presume sia associato al primo intervento.



Scenario di riferimento – i 4 datacenter di Pregnana M.se

In merito all'area ex-IVECO, è noto che:

- in data 29/09/2025 prot. n. 8751, con integrazione del 30/09/2025 prot. n. 8772, lo Studio TBA Partners in nome e per conto della società Vittorio Veneto 15 in qualità di proprietaria dell'area e proponente dell'intervento, ha presentato istanza di approvazione di Piano Attuativo finalizzato alla realizzazione di un Data Center sull'area ex IVECO in via Vanzago n. 18 per una potenza installata prevista di 90 MW;
- i proponenti e redattori del Piano Attuativo area ex-IVECO, hanno dichiarato la conformità dello stesso alle previsioni del PGT vigente, con applicazione della deroga all'altezza consentita dall'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole per esigenze funzionali industriali;
- per quanto riportato nella DGC n° 32/2026, il Comune di Pregnana M.se ritiene che *“la suddetta deroga è espressamente prevista dallo strumento urbanistico vigente e pertanto non configura variante urbanistica”*;
- nella stessa DGC n° 32/2026, il Comune di Pregnana M.se stesso ritiene che vi possano essere *“potenziali impatti ambientali significativi non analiticamente valutati nell'ambito della precedente procedura di VAS relativa alla Variante Generale del PGT approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 27/04/2022”*, in particolare con possibili *“effetti rilevanti in termini di:*
 - *elevato fabbisogno energetico;*
 - *sistemi di raffreddamento e gestione del calore con possibili impatti microclimatici;*
 - *consumo di risorsa idrica;*
 - *emissioni acustiche derivanti da impianti tecnologici;*
 - *incremento del traffico veicolare indotto;*
 - *impermeabilizzazione del suolo e gestione delle acque meteoriche”*;
- con tale motivazione, il Comune di Pregnana M.se, correttamente ritiene che sia necessaria *“una valutazione puntuale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di verificare se l'intervento possa determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”*, da cui l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con la DGC n° 32/2026.



A questa cronistoria si aggiunge anche che:

- in data 22.12.2025 Città Metropolitana di Milano ha inviato una comunicazione prot. 0234783 avente ad oggetto *“Comune di PREGNANA MILANESE. Realizzazione di due edifici a destinazione Data Center in Comune di Pregnana Milanese (MI). Conferenza consultiva di concertazione finalizzata alla definizione e sottoscrizione di Accordo territoriale ai sensi dell’art. 10 delle NdA del PTM per il riconoscimento della rilevanza sovracomunale e metropolitana di contenuti della pianificazione comunale e per l’attivazione degli strumenti di compensazione e perequazione territoriale di cui all’art. 11 delle NdA del PTM, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 delle NdA del PTM”*, nella quale è stata convocata la Conferenza consultiva di concertazione in data 4.2.2026 alle ore 14:30. L’oggetto della conferenza è la definizione di un accordo territoriale per l’intervento di realizzazione di due edifici in Pregnana Milanese a destinazione Data Center localizzati nell’area ex-GEFCO/Citroen;
- il Comune di Vanzago ha inviato in data 20.1.2026 con lettera Prot. 877 le osservazioni per la procedura di concertazione sull’area della ex-GEFCO, chiedendo come primo punto di ricevere il progetto anche del datacenter attiguo sull’area ex-IVECO e di eseguire una valutazione combinata dei due progetti/piani attuativi;
- La prima conferenza di concertazione del 4.2.2026 non ha trovato un accordo tra le parti, da cui la necessità di eseguire una seconda seduta della conferenza stessa; in merito al tema dell’analisi congiunta delle esternalità e delle misure di mitigazione/compensazione, è stato concordato tra i partecipanti di effettuare una discussione delle compensazioni per entrambi i datacenter.
- La seconda conferenza di concertazione si è tenuta il 9.3.2026 alle 10:40 presso la Città Metropolitana di Milano e si è raggiunto un accordo unanime tra le parti di accettazione degli interventi presentati dal Comune di Pregnana Milanese e di ulteriori condizioni che saranno riportate nell’Accordo Territoriale.



1.2 Scopo del documento

L'Amministrazione Comunale di Vanzago con il presente documento formalizza le osservazioni e le richieste in merito alla previsione di insediamento di un nuovo datacenter *hyperscale* nell'area ex-IVECO in Pregnana Milanese, ricordando anche la previsione di altri datacenter nello stesso territorio Comunale di Pregnana M.se come da punto precedente.

Nel presente documento, sono riportate alcune osservazioni e richieste scaturite dall'attenta analisi della documentazione messa a disposizione dal Comune di Pregnana per questa procedura.

Il procedimento di assoggettabilità a VAS per il Piano Attuativo dell'intervento di realizzazione del nuovo datacenter nell'area ex-IVECO a Pregnana Milanese in via Vanzago n. 18 secondo l'istruttoria del Comune di Pregnana Milanese, mira a dimostrare che l'intervento non richiede una VAS poiché *"il Piano Attuativo risulta urbanisticamente conforme al PGT vigente e si avvale della deroga all'altezza consentita dall'art. 16 delle NTA del Piano delle Regole per motivate esigenze funzionali industriali, deroga espressamente prevista dalla disciplina urbanistica e pertanto non configurante variante"* come riportato nella DGC n°32 dell'11.3.2026.

Il Comune di Vanzago non ritiene questa tesi condivisibile e quindi chiede di rivedere tale conclusione proposta dall'amministrazione comunale di Vanzago rendendo di fatto necessaria una VAS completa su tale intervento.

Nota operativa: al fine di numerare e catalogare le osservazioni per poi dare risposta in sede di conferenza di servizi, si suggerisce di riferirsi ai numeri dei capitoli e delle sezioni. Nel caso di più richieste all'interno di uno stesso capitolo o sezione è stato utilizzato un ulteriore indice numerico all'interno del testo tra due parentesi quadre (es. [5])¹. Si segnala inoltre che all'interno dei capitoli ci possono essere dei testi descrittivi che non contengono richieste o osservazioni da riscontrare.

¹ Ad esempio l'osservazione 2.1.2-1 è la prima del paragrafo "2.1.2 Impatto sul paesaggio" e riporta " [1] Predisporre, come da normativa, delle analisi del paesaggio (viste e prospetti) identificando una lista di punti di vista significativi che consentano di comprendere il grado di impatto di tale edificio"



2 OSSERVAZIONI E RICHIESTE

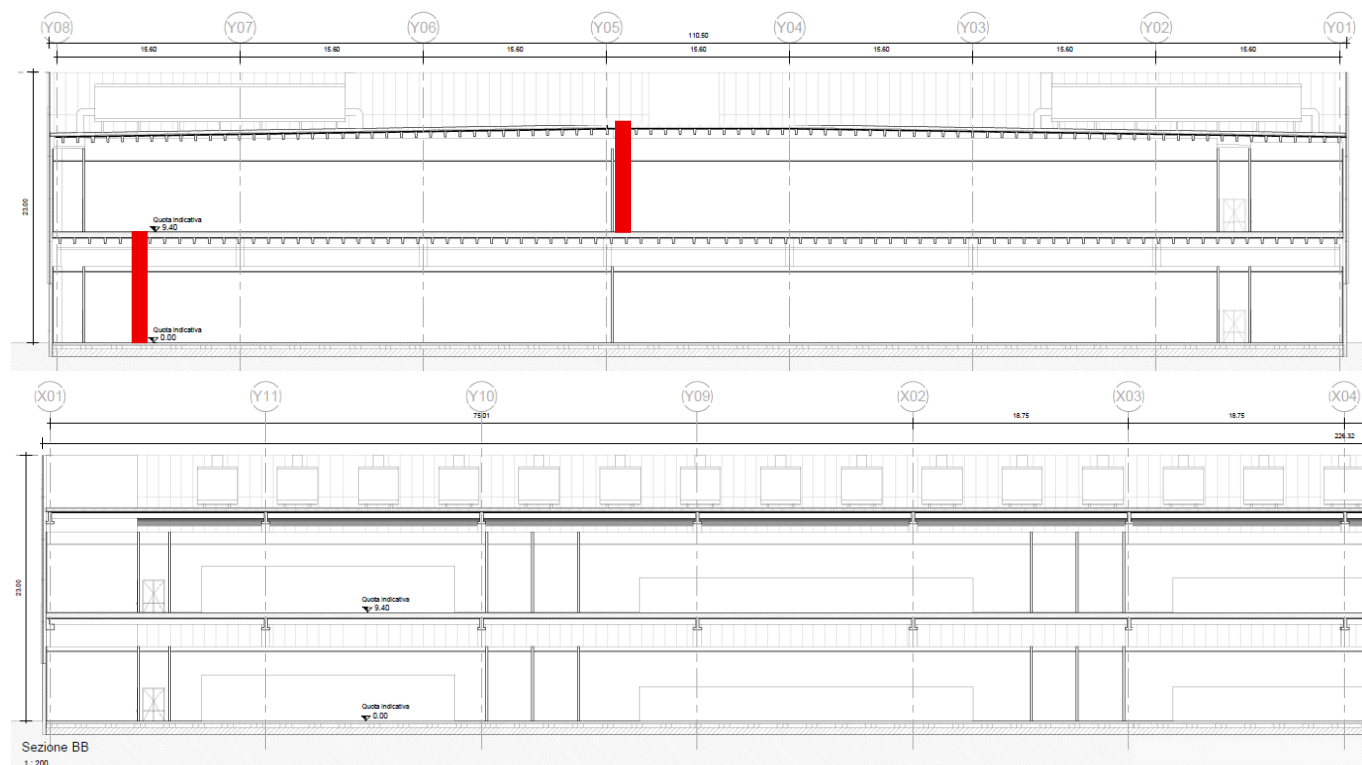
2.1 Conformità con il PGT e deroga sull'altezza massima

2.1.1 Altezza massima degli edifici dell'area ex-IVECO

Il tema dell'altezza massima degli edifici del datacenter inseriti nel piano attuativo dell'area ex-IVECO rappresenta un problema significativo sollevato dal Comune di Vanzago in tutte le interlocuzioni con il Comune di Pregnana M.se. circa i datacenter situati al confine tra i due comuni. **L'altezza degli edifici prevista appare eccessiva e in conflitto con la necessità di tutelare l'aspetto paesaggistico dell'area al confine con Vanzago.** Il problema è molto più accentuato per l'area ex-GEFCO poiché più prossima a Vanzago e per la presenza di vincoli urbanistici specifici sul paesaggio (art. 52 delle NTA del PTM) ma, per analogia, si estende all'area ex-IVECO adiacente alla precedente. Nella relazione tecnica del piano attuativo – documento “1.1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO ATTUATIVO” sez. 5.3.1 – si riporta questa descrizione:

“L'edificio è diviso in due porzioni, un blocco amministrativo (uffici e funzioni accessorie) e un edificio produttivo per l'attività principale. Questo, preponderante in termini quantitativi è costituito da una struttura a due piani. Per motivi funzionali e tecnologici relativi alle odierne soluzioni di condizionamento e distribuzione dell'energia, si prevede un'altezza di 23 metri comprensiva degli impianti”.

Tale altezza di 23 metri dichiarati non è completamente chiara nella documentazione fornita. In primo luogo, nel documento “4.6 Prospetti e sezioni” si riporta quanto nelle figure seguenti che confermerebbe i 23 metri massimi inclusi di tutti gli impianti. Inoltre si apprezza l'altezza dell'interpiano del piano terra pari a 9,4 metri, mentre parrebbe che il piano primo ha un interpiano di circa 9 metri al centro dell'edificio e più basso ai lati; l'altezza dell'ultimo livello parrebbe essere quindi circa 4,6 metri (minima al centro) e più alta ai lati comprendendo tutti gli impianti.

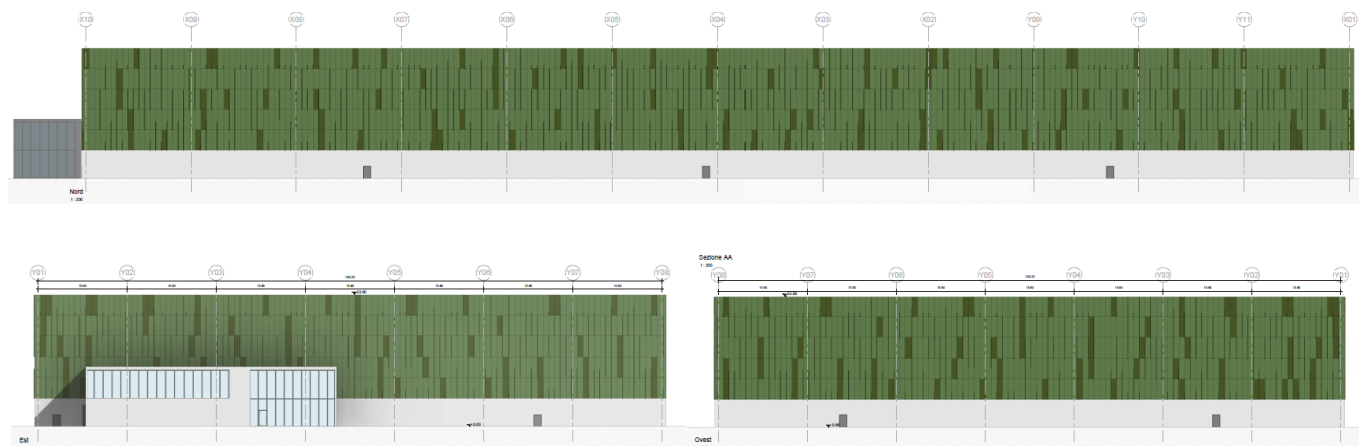


Sezioni di progetto – si riporta come altezza massima 23 metri inclusi tutti gli impianti



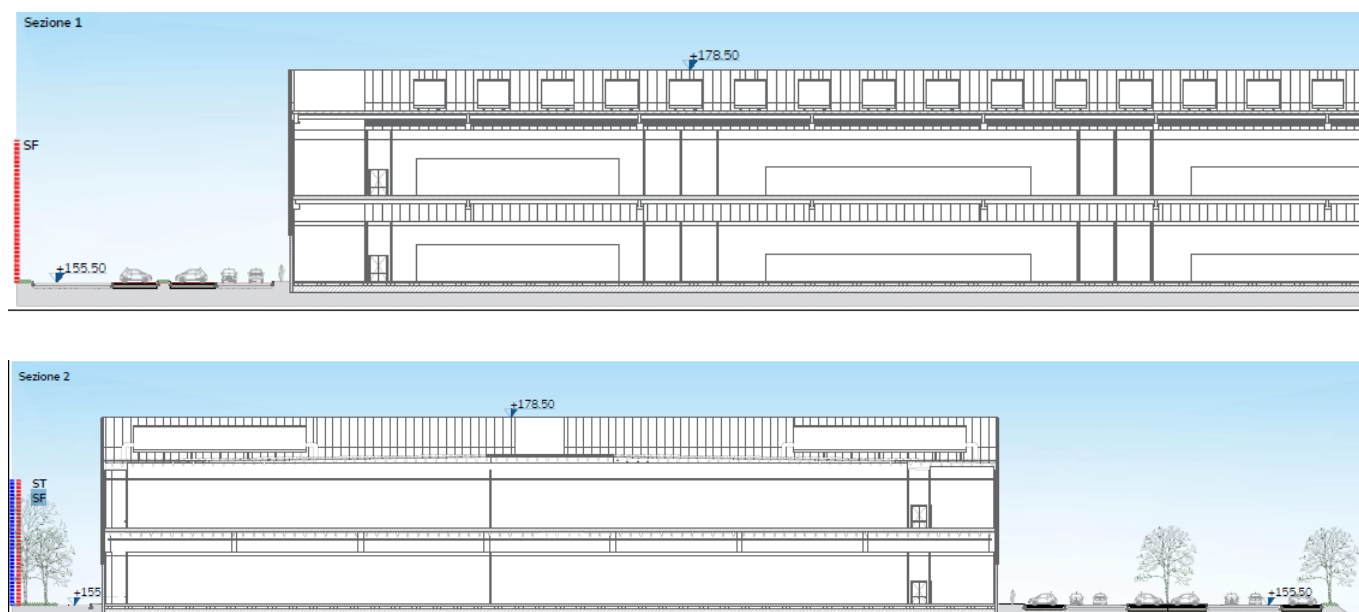
Comune
di Vanzago

Piano Attuativo – Area Ex IVECO
Via Vanzago N. 18 – Pregnana Milanese
PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS
ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO



Sezioni di progetto – tutti gli impianti sono contenuti nell’edificio (pareti verdi)

La stessa informazione è riportata nella tavola “4.5 Sezioni Territoriali” come differenza tra la quota di 155,50 m s.l.m. al suolo e 178,50 m s.l.m. al colmo dell’edificio, da cui si evince il valore di 23 metri inclusivo delle infrastrutture contenenti alcuni impianti del datacenter collocate sull’estradosso del primo piano dell’edificio. Anche in questo caso gli impianti sono inclusi all’interno dell’altezza massima di 23 metri.



Sezioni territoriali – si evince una altezza massima 23 metri inclusi tutti gli impianti

Il documento “4.9 VISTE DI PROGETTO” invece l’edificio sembra organizzato in maniera differente, ovvero con l’edificio con le pareti verdi, comprensive di un parapetto che sporge rispetto all’estradosso del tetto e, sulla copertura 112 apparecchiature identiche suddivise in 4 file da 28 unità l’una. Dall’analisi delle immagini, risulta verosimile che tali apparecchiature siano dei generatori tipicamente impiegati nei datacenter come elementi per garantire la produzione di potenza elettrica in caso di black-out. Siccome le viste non sono quotate, e viste le discordanze tra le viste e le sezioni, sorge il legittimo dubbio che l’altezza comprensiva di impianti sia maggiore dei 23 metri dichiarati nella relazione e nelle tavole di sezione.



Comune
di Vanzago

Piano Attuativo – Area Ex IVECO
Via Vanzago N. 18 – Pregnana Milanese
PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS
ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO



Viste di progetto – da via dell'Industrie – si notino i generatori diesel sul tetto



Viste di progetto – da via Edison – si notino i generatori diesel sul tetto e la presenza del parapetto (in alto a destra)

Si fa notare che le incongruenze riportate qui sopra fanno parte del documento “1.3 - RELAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO” che, invece di chiarire il tema dell’impatto sul paesaggio di un edificio così sproporzionato ed impattante, contribuisce al grado di indefinitezza del Piano Attuativo in merito al tema delle altezze massime dell’edificio.

Il documento “1.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO” invece riporta quanto segue:

“ART. 5 Altezze, allineamenti e tipologie edilizie

1. L'altezza degli edifici fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 16.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Comune di Pregnana Milanese, nel quale è riportata un'altezza massima di 15 m con tolleranza di maggiori altezze a fronte di documentate necessità funzionali o di particolari impianti tecnologici. Date le diverse necessità progettuali, l'altezza di progetto prevista è di 23,0 m comprensiva degli impianti.

L'altezza massima è delimitata:



- *All'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;*
- *All'estremità superiore, dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.*

2. *Non sono da considerare nella verifica dell'altezza massima consentita le realizzazioni sulla copertura degli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo impianti fotovoltaici), nel rispetto di quanto previsto dalle NTA del Piano vigenti all'atto di approvazione del Piano Attuativo.*

Questa descrizione, che poi è quella che probabilmente verrà inclusa nella proposta finale, unitamente alle viste indicate sopra, incrementa la confusione poiché lascerebbe ad intendere che i due piani possono raggiungere 23 metri a cui aggiungere gli "impianti tecnologici", aumentando l'altezza complessiva reale dell'edificio.

Nel documento "5.1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO", si riporta invece un'altezza differente:

"Il progetto prevede la realizzazione di un Data Center di due piani di altezza pari a 22 metri, della relativa sottostazione elettrica di trasformazione, e dei parcheggi pertinenziali ad uso pubblico e ad uso privato."

Nel documento "5.2 COMPONENTE ATMOSFERICA E INQUINANTI AERODISPERSI" sembra intendersi che l'altezza massima sia 22 metri con i camini dei generatori diesel che arrivano a 23 metri:

"L'altezza dei camini è ... a 23 m, almeno 1 metro sopra il colmo del futuro edificio (22 m)."

Da ultimo si osserva che non esiste in tutta la documentazione fornita alcuna sezione che dimostri come sono organizzate le sale dati, elemento fondamentale per comprendere ed apprezzare l'altezza dell'interpiano, né dove sono presenti le apparecchiature e gli impianti fondamentali per i datacenter. Per esempio, non si evince dalle tavole, prospetti e sezioni dove si trovano i seguenti apparati, peraltro menzionati nello studio acustico:

- CRAC Condenser
- Exhaust fan

ed indicati schematicamente nella "Figura 5 – Tavola delle sorgenti sonore" del documento succitato.

In aggiunta a questo, non sono indicati in nessuna tavola e nemmeno schematicamente dove sono previsti e collocati i pannelli fotovoltaici che ovviamente possono contribuire a definire quale sia l'altezza dell'edificio.

In merito all'altezza dell'edificio, si chiede pertanto di:

[1] rimettere tutta la documentazione di progetto (tavole e testi) per renderla consistente sul tema delle altezze del datacenter ex-IVECO, specificando dettagliatamente:

1. **L'altezza massima al colmo dell'edificio comprensivo dei 2 piani, precisando se siano 22 m, 23 m o di più ancora, fatto salvo la richiesta successiva (sezione 2.1.3) di diminuzione dell'altezza complessiva massima dell'edificio per limitare l'impatto sul paesaggio;**
2. **Se tale altezza massima contenga o meno tutti gli impianti e quali sono gli impianti inseriti nell'involucro e quali sono quelli che saranno collocati sul tetto;**
3. **Quale è l'altezza del parapetto;**
4. **Quale è l'altezza massima dell'edificio comprensiva degli impianti che sono collocati sul tetto;**
5. **Dove si collocano i vari impianti rispetto al tetto, includendo anche i pannelli fotovoltaici, i generatori con i camini e le tutte le unità necessarie al funzionamento del datacenter;**



6. Fornire le sezioni quotate delle sale server e di altre parti dell'edificio che si ritengono necessarie per comprendere quale sia l'altezza dell'interpiano e se l'edificio è rialzato e di quanto rispetto al terreno;

[2] rimettere il documento **"1.3 RELAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO"** inserendo le tavole e le informazioni corrette a seguito della loro revisione come da osservazione 2.1.1-1 e con la riduzione delle altezze richiesta in 2.1.3.

2.1.2 Impatto sul paesaggio

Supponendo che l'edificio raggiunga una altezza complessiva di 23 metri inclusi di tutti gli impianti, come riportato nella relazione tecnica, e fatto salvo le necessità di chiarimento su questo tema della sezione precedete, il Comune di Vanzago ritiene che un edificio così alto sia estremamente impattante rispetto alla zona in cui si trova collocato. Dalla documentazione di progetto, non risulta che il proponente abbia fatto alcuna analisi in queste direzioni:

- Verifica di soluzioni tecnologiche per contenere l'altezza dell'edificio all'interno del vincolo dato dal PGT (15 metri – salvo tolleranze)
- Ricerca di soluzioni architettoniche per mitigare l'impatto visivo e di percezione dell'edificio
- Inserimento di barriere e schermature per mitigare l'impatto percettivo di un parallelepipedo di dimensioni sproporzionate – ad eccezione della piantumazione di n. 42 "Fraxinus excelsior" e n. 71 "Pinus nigra" di taglia grande lungo i lati dell'area di intervento

Non sembra poi essere presente nel progetto alcuna relazione o confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto in particolare per quanto riguarda il tema delle altezze. È evidente infatti che l'attuale insediamento industriale non sia un edificio bello e armonioso ma almeno non ha una altezza e una volumetria così massiccia ed impattante che caratterizzerà per sempre lo stato dei luoghi.

La conclusione della **"1.3 RELAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO"** è particolarmente significativa rispetto allo sviluppo e alla sottostima rispetto all'impatto paesistico del piano attuativo proposto.

In primo luogo si censura fortemente la conclusione rispetto al parametro nelle conclusioni (tabella a pag. 51):

- ⇒ "Incidenza visiva - Modesta alterazione dei profili e dello skyline e dell'ingombro visivo.
- ⇒ Classe di incidenza: basso"

Il Comune di Vanzago ritiene che tale valore, in ragione dell'altezza eccessiva, del volume massiccio dell'edificio, della possibile presenza di elementi sul tetto (da chiarire), della mancanza di studi di inserimento, debba riportare una classe di incidenza tra "Alto" e "Molto Alto". Il Comune di Vanzago ritiene che tale giudizio derivi da queste considerazioni:

- Vi è una rottura completa dello skyline esistente con una altezza ben superiore a quella degli edifici attualmente presenti e, soprattutto, rispetto all'altezza massima inserita nel PGT di Pregnana M.se pari a 15 metri (salvo tolleranze);
- L'impatto volumetrico dell'infrastruttura, chiamato in gergo "effetto monolito", senza alcuna modulazione né mitigazione, aggrava la percezione di una struttura anomala e fuori dal contesto di riferimento, aggravando l'incidenza visiva;
- Se, come pare essere, ci sono dei generatori e altri impianti sul tetto, l'impatto visivo potrebbe peggiorare ulteriormente.

Dal momento che il proponente non ha fatto alcuna analisi approfondita su questo tema dell'impatto paesaggistico, le conclusioni a cui si è giunti nel documento succitato sono da rigettare integralmente. Ad esempio, la valutazione



dell'incidenza visiva, specialmente su impianti così impattanti, normalmente prevede analisi dettagliate e la sovrapposizione di diversi fattori tecnici:

1. La Linea di Vista (Intervisibilità): attraverso software specifici, si tracciano i coni ottici per capire se il nuovo intervento (es. i tetti dei nuovi edifici) sarà geometricamente visibile dai punti di osservazione scelti, superando le barriere topografiche o la vegetazione esistente.
2. La Distanza dal Punto di Osservazione:
 - Bacino visivo immediato (< 500 m): L'incidenza è massima; si percepiscono dettagli, materiali e texture.
 - Bacino visivo intermedio (500 m - 2 km): L'opera viene percepita nel suo volume complessivo e nei rapporti di altezza con il contesto.
 - Bacino visivo lontano (> 2 km): L'incidenza è minima; l'opera si fonde con lo sfondo della linea dell'orizzonte.
3. L'Ingombro Angolare e lo Skyline: si valuta se l'altezza e la larghezza dei nuovi volumi rompono la linea del profilo naturale o delle viste attuali.

Anche il criterio della *“Incidenza morfologica e tipologica”* appare sottostimato. L'edificio proposto non prevede alcuna articolazione dei volumi e ha facce piane, statiche, monocromatiche che danno la sensazione di un muro cieco.

A ciò si aggiunge l'estraneità del modello edilizio rispetto al contesto allargato in cui il datacenter viene a collocarsi: se nell'immediate vicinanze la zona è, infatti, già urbanizzata con vocazione industriale, bisogna considerare che nelle immediate vicinanze esistono degli elementi che vanno analizzati debitamente e con il giusto grado di approfondimento nella relazione paesistica:

- Il corridoio primario della RER (vedi sezione dedicata)
- La zona di tutela paesaggistica ex art. 52 delle NTA del PTM a meno di 250 metri
- A 500 metri circa il PLIS del Basso Olona
- A meno di 100 metri, benché con la separazione dovuta alla linea ferroviaria che, peraltro, verrà trasformata con l'inserimento delle barriere antirumore di altezza significativa, esiste il nucleo di antica formazione (NAF) di Pregnana M.se, il cosiddetto centro storico (in particolare la via Roma)

Il Comune di Vanzago ritiene che, bilanciando tali fattori, si possa raggiungere un impatto per questo criterio pari a Medio o Alto, invece di Basso come proposto nel Piano Attuativo.

Per quanto riguarda invece il parametro dell' *“Incidenza Linguistica”* non è stato fatto alcuna valutazione di dettaglio sui parametri di controllo e sugli indicatori che tipicamente sono considerati in questo tipo di analisi; ad esempio, non è stata fatta alcuna analisi sui cromatismi rispetto alla tavolozza dell'area di inserimento, né sui materiali scelti e sulla loro congruità, né sul linguaggio dell'intervento edilizio. In assenza di queste analisi e con la limitata giustificazione fornita nella relazione, ovvero *“Considerevole coerenza del progetto rispetto ai modi linguistici tipici del contesto”*, si ritiene che il valore “Basso” non sia né corretto né oggettivo né giustificato.

L' *“Incidenza Simbolica”* è valutata *“Molto Bassa”* con una motivazione estremamente minimale, ovvero *“Adeguatezza del progetto rispetto ai valori simbolici e di immagine”*. Nella pratica comune, chi si occupa di Relazioni Paesistiche, ai sensi di legge, valuta il progetto secondo i livelli di significato presenti sul territorio nel quale è situato valutando in maniera approfondita: 1. La possibile rottura o continuità con i capisaldi visivi e storici (Gerachia) 2. Il *Genius Loci* 3. La percezione sociale e la memoria storica dei luoghi.

Anche per questo parametro, la conclusione della relazione risulta non appropriata né giustificata.



In conclusione, si ritiene errata la valutazione finale dell'impatto paesistico valutato 4 dal proponente; il Comune di Vanzago, invece, che in virtù della altezza eccessiva del datacenter, alla criticità relativa alla sua volumetria, alla mancata selezione di opportuni accorgimenti tecnologici e architetture, e alla localizzazione in area tutelata, comporta che la conclusione debba essere punteggiata con una incidenza tra 3 e 4 e quindi collocarsi nella fascia seguente:

“Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza”.

Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto					
Classe di sensibilità del sito	Grado di incidenza del progetto				
	molto basso 1	basso 2	medio 3	alto 4	molto alto 5
molto alta 5	5	10	15	20	25
alta 4	4	8	12	16	20
medio 3	3	6	9	12	15
basso 2	2	4	6	8	10
molto basso 1	1	2	3	4	5

Impatto paesistico del Piano Attuativo Ex-IVECO: passaggio da 4 proposto dai proponenti a 8 stimato dal Comune di Vanzago.

ovvero nella *“Soglia di tollerabilità con prescrizioni”* nella quale l'opera è certamente impattante ma autorizzabile a patto di applicare pesanti varianti di mitigazione che dovranno essere presentate durante l'iter della VAS completa.

Da questa breve analisi ne risulta una insufficienza della Relazione Paesistica e della conclusione alla quale è pervenuta: il Comune di Vanzago ritiene appropriato che, in considerazione dell'impatto sul paesaggio di un datacenter così alto e massiccio collocato in un'area a ridosso dell'abitato e di aree tutelate, si proceda con la VAS completa.

In conclusione, quindi, si osserva e si chiede quanto segue:

[1] predisporre, come da normativa, delle analisi del paesaggio (viste e prospetti) identificando una lista di punti di vista significativi che consentano di comprendere il grado di impatto di tale edificio;

[2] si ritiene opportuno, in congiunzione con l'analisi di alternative circa l'altezza massima, effettuare delle valutazioni comparate di possibili alternative progettuali scegliendo quelle meno impattanti considerando il contesto locale in cui l'edificio verrà inserito;

[3] si chiede di rimettere la Relazione Paesistica (documento 1.3) fornendo una analisi completa e conforme alle leggi e alle procedure prescritte in tale ambito, in sede di VAS.



2.1.3 Riduzione dell'altezza massima

Fermo restando le necessarie e opportune azioni indicate nelle sezioni precedenti, il Comune di Vanzago ritiene che l'altezza di tale edificio, considerata in 23 metri inclusa di tutti gli impianti ma con il rischio che sia molto più alta per via delle incongruità di progetto suindicate, sia eccessivamente impattante rispetto al contesto.

[.] Il Comune di Vanzago, pertanto chiede che si produca uno studio di dettaglio con una serie di alternative progettuali che portino a ridurre l'altezza massima dell'edificio, tenendo in considerazione che il PGT di Pregnana M.se prevede un limite in altezza di 15 metri (salvo tolleranze).

2.1.4 Conformità rispetto al PGT

Il Comune di Vanzago contesta il giudizio di conformità rispetto al PGT del Comune di Pregnana M.se che è inserito nella documentazione di progetto.

Nella Relazione Tecnica, a pagina 51, il proponente conclude:

"Tutti gli indici e parametri previsti dalla regolamentazione Comunale vengono rispettati pienamente, come mostrato dalla tabella che segue:

> Verifica di conformità

Parametri	Ambito Zona D	Progetto	Verifica
ST	64.595,0 mq	64.595,0 mq	CONFORME
SF	-	60.425,1 mq	CONFORME
<u>Altezza massima</u>	15,00 m derogabile secondo quanto disposto dall'art. 16.3 del PdR	23,00 m	CONFORME

Tale conclusione è però anche inserita nella DGC n°32 del 11.3.2026, come segue:

"Premesso che

• ...

• il Piano Attuativo risulta urbanisticamente conforme al PGT vigente e si avvale della deroga all'altezza consentita dall'art. 16 delle NTA del Piano delle Regole per motivate esigenze funzionali industriali, deroga espressamente prevista dalla disciplina urbanistica e pertanto non configurante variante;

...

Verificato che

• i redattori del Piano Attuativo dichiarano la conformità dello stesso alle previsioni del PGT vigente, con applicazione della deroga all'altezza consentita dall'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole per comprovate esigenze funzionali industriali;

• la suddetta deroga è espressamente prevista dallo strumento urbanistico vigente e pertanto non configura variante urbanistica;"



Da questa ricostruzione, appare quindi che il Comune di Pregnana M.se consideri conforme al PGT un Piano Attuativo che deroghi allo stesso PGT poiché il meccanismo di deroga è già inserito all'interno del PGT stesso. Il Comune di Vanzago ritiene che tale interpretazione sia dubbia.

Estratto del PGT

Il succitato art 16.3 delle NTA del PGT di Pregnana M.se per la Zona D – Zona del tessuto urbano consolidato produttivo nella quale è inserita l'area ex-IVECO, riporta quale limite urbanistico una altezza massima di **15 metri**

“con tolleranza di maggiori altezze a fronte di documentate necessità funzionali o di particolari impianti tecnologici”.

Si osserva che nello stesso articolo, si riporta però che

“Nell'area individuata nelle tavole Rp.01, RP.01bis ed RP.01ter denominata “Ambito ARTE-MIDE” è ammessa un'altezza massima pari a 25 m, con tolleranza di maggiori altezze a fronte di documentate necessità funzionali o di particolari impianti tecnologici.”

Il PGT di Pregnana M.se quindi prevede per le aree produttive solamente 2 tipi di condizioni e limitazioni:

1. Ambito ARTEMIDE – con altezza massima di 25 metri (salvo tolleranza)
2. Altri ambiti – altezza massima di 15 metri (salvo tolleranza)

Risulta quindi logico e razionale osservare che il Consiglio Comunale di Pregnana M.se, nell'approvare il PGT e in particolare l'art. 16.3, abbia voluto consentire all'Ambito ARTEMIDE di raggiungere una altezza ben più alta rispetto agli altri ambiti industriali (rispettivamente 25 metri contro 15 metri). Se con la “tolleranza” un Piano Attuativo “non ARTEMIDE” può di fatto raggiungere addirittura superare l'altezza massima dell'ambito ARTEMIDE in maniera automatica e senza una procedura di variante, vuol dire che i limiti di altezza inseriti nel PGT perdono di significato.

Non essendo presente nel PGT alcuna quantificazione di quanto sia la “tolleranza di maggiore altezza” né alcuna procedura per la valutazione e applicazione di questa flessibilità, si genera un evidente problema legato all'interpretazione della clausola di tolleranza stessa.

Concetto di “tolleranza” sull'altezza massima, competenza sulle varianti al PGT e necessità della VAS

Come detto, il concetto di “tolleranza” sull'altezza massima presente nel PGT di Pregnana M.se si presta dunque ad essere interpretato.

Il concetto di “tolleranza” è presente all'Art. 34-bis del T.U. Edilizia DPR 380/01, dove si parla però di “tolleranze costruttive”, ovvero la comparazione dei parametri di un edificio con riferimento al progetto autorizzato e alla sua realizzazione: tale parametro è il 2%, ovvero 30 cm nel caso in esame. Il decreto-legge 59/2024 convertito in legge 105/2024 (cd. “Salva Casa”) ha ripreso e ampliato il concetto di tolleranza ma sempre sull'aspetto delle difformità tra progettato e costruito.

Nel caso del datacenter ex-IVECO, invece, il Comune di Pregnana M.se fa riferimento ad un meccanismo di flessibilità, di deroga progettuale, che consentirebbe di passare dal limite dei 15 metri ai “23 metri comprensivi degli impianti” inseriti nel Piano Attuativo, senza che questa sia considerata una “variante” tale da dichiarare che il Piano Attuativo non è conforme al PGT vigente.



Il Comune di Vanzago dubita che tale previsione possa essere interpretata come una generalizzata delega in bianco attribuita alla Giunta Comunale nell'esercizio di attività di programmazione urbanistica riservate in via esclusiva al Consiglio Comunale. Ciò è tanto più vero laddove, come nel caso di specie, l'altezza maggiore (rispetto a quella assentita dalle NTA del PdR) sia di entità tale da non essere riconducibile nelle ipotesi delle "tolleranze costruttive". L'innalzamento del manufatto a 23 metri comporta un incremento dell'altezza dello stesso di oltre il 50% rispetto alla soglia limite di 15 metri prevista dalle NTA; valore percentuale ben lontano dai parametri delle tolleranze costruttive normativamente previste. Inoltre, non essendo presente nel PGT di Pregnana M.se alcun valore numerico che consenta di limitare in maniera certa questa "tolleranza" né alcuna procedura per applicare tale concetto, comporta – come nel caso dell'area ex-IVECO – un problema di conflitto di competenze tra Giunta e Consiglio Comunale.

Pertanto, pur ammettendo in astratto la possibilità che la Giunta Comunale possa scavalcare le competenze consiliari e assentire la realizzazione del manufatto con altezza superiore alla soglia limite prevista dalle NTA in virtù della previsione, nell'ambito delle medesime NTA, di tolleranza di maggiori altezze, si ritiene arduo poter ricondurre la maggiore altezza nell'ambito delle "tolleranze", trattandosi piuttosto di una deroga.

Il superamento dei limiti delle altezze previsti dalle NTA al fine di rendere ammissibili manufatti funzionali a un *data center* incide su un parametro urbanistico-edilizio tipico, cioè l'altezza, dunque su una scelta pianificatoria di assetto del territorio la cui disciplina è affidata allo strumento urbanistico generale per cui è competente il Consiglio Comunale.

I piani attuativi hanno una funzione di dettaglio e di attuazione delle previsioni dello strumento generale, al quale devono conformarsi. Pertanto, un discostamento del PA dallo strumento generale impone l'intervento del Consiglio Comunale e l'introduzione di una variante allo strumento urbanistico.

Si consideri, ad esempio, la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 14 del d.P.R. 380/2001 che condiziona il rilascio del titolo a uno snodo procedimentale di competenza consiliare.

Pertanto, le modifiche che incidono sui parametri urbanistico-edilizi, come l'altezza, devono seguire un *iter* formale e non possono essere introdotte surrettiziamente tramite un piano di livello inferiore.

Con una recente sentenza (51/2025) in materia di rilascio del permesso di costruire in deroga, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire che *"la delibera del Consiglio comunale rappresenta un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l'opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore..."*.

Ne discende una regola di sistema e cioè che la deroga a parametri di piano richiede un presidio politico-istituzionale di valutazione dell'interesse pubblico rimesso alle competenze del Consiglio Comunale. Peraltro, l'eventuale iniziativa della Giunta in tale senso confligge pure con il riparto di competenze delineato dal TUEL, non dotata dei poteri di pianificazione territoriale e urbanistica che spettano ai Consigli ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000. In proposito, la costante giurisprudenza amministrativa osserva che *"con riferimento ai piani attuativi del PGT occorre distinguere, quanto alla competenza, a seconda che si tratti di piano attuativo conforme allo strumento urbanistico, o in deroga ad esso. Nel primo caso sussiste infatti la competenza della Giunta comunale, mentre la seconda ipotesi rientra in quella del Consiglio"* (cfr. Tar Lombardia, n. 1150/2024). Peraltro, con particolare riferimento alla normativa regionale Lombarda, la competenza viene radicata in capo alla Giunta anche in virtù



dell'art. 14 comma 1 L.R. 12/2005, a norma del quale *“I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; [...]”*.

Nel caso di specie, poiché il Piano Attuativo ex-IVECO prevede un incremento importante della soglia di altezza massima prevista dalle NTA in alcun modo riconducibile all'ipotesi delle *“tolleranze”* contemplate dalle medesime NTA, si imporrebbe una dichiarazione di non conformità al PGT del Piano Attuativo ex-IVECO ed un intervento del Consiglio Comunale di modifica e/o variante e/o una deroga al PRG per l'introduzione di una normativa specifica (e derogatoria) per il Piano Attuativo stesso, così come già prevista per l'ambito *“Artemide”* e, peraltro, con attivazione della procedura di VAS, senza bisogno che si aggiunga la verifica sugli altri aspetti ambientali e strategici del piano stesso (cfr. artt. 12 e ss. d.lgs. 152/2006; art. 4, L.R. 12/2005).

Sull'applicazione del concetto di tolleranza in altri Comuni

Esistono altri Comuni che hanno nei propri PGT una formulazione identica o quasi sovrapponibile a quella di Pregnana Milanese in tema di *“tolleranza”* su maggior altezze; Settimo Milanese e Lacchiarella sono tra i vari che adottano la stessa identica articolazione ovvero una altezza massima *“con tolleranza di maggiori altezze a fronte di documentate necessità funzionali o particolari impianti tecnologici”*.

Si vuole citare il Comune di Settimo Milanese come esempio cardine poiché ha affrontato il tema delle altezze elevate per i propri Data Center, ma l'approccio è stato differente rispetto alla semplice applicazione della *“tolleranza”* del PGT al caso di evidenti e significativi scostamenti dal limite massimo. Si può di fatti riassumere così il *“modus operandi”* del Comune di Settimo Milanese in merito alle richieste dei costruttori dei Datacenter di avere altezze esorbitanti rispetto ai limiti imposti dallo strumento pianificatore vigente all'epoca delle richieste:

1. Utilizzo della clausola di tolleranza: In alcuni lotti (come per il data center ML9 o MIL03), i progetti hanno inizialmente fatto riferimento ai parametri delle NTA che prevedono un limite di 14 metri con la clausola di tolleranza per necessità tecnologiche. Tuttavia, per edifici che raggiungono altezze significative (25 metri e oltre), il percorso autorizzativo è stato più complesso.
2. Altezze autorizzate:
 - a. Alcuni edifici tecnici più datati o piccoli (come il DC01) si sono mantenuti più bassi, intorno ai 10,4 metri in conformità ai limiti del PGT.
 - b. Un nuovo data center è stato promosso con un'altezza di 24 metri su 4 piani.
 - c. Nel caso del progetto MIL03 (zona via Reiss Romoli - ex Italtel), la documentazione cita addirittura un'altezza massima di progetto fino a 40 metri per alcuni fabbricati dell'unità di intervento A.
3. Variante al PGT vs Tolleranze: per alcuni grandi comparti di Settimo Milanese è stato avviato un Piano Integrato di Intervento (PII) in variante al PGT vigente e comunque, in presenza di uno scostamento rispetto al limite in altezza inserito nel PGT, il Comune di Settimo ha scelto la via della variante urbanistica reputando i piani attuativi proposti non conformi al PGT.

La cronistoria sintetica di quanto accaduto a Settimo Milanese sui datacenter è stata questa:

1. Dall'edificio singolo all'intero Campus: I primi edifici del campus cercavano di stare entro o vicino ai limiti del PGT (14-15 metri) usando la *“tolleranza”* per le sole torri di raffreddamento o i camini. Tuttavia, quando i progetti sono passati alla realizzazione di strutture massicce (come MIL3 o l'espansione per ML9), l'altezza è diventata un parametro strutturale dell'intero edificio.
2. Passaggio alla Variante Urbanistica: proprio perché la clausola di *“tolleranza”* identica a Pregnana era considerata non sufficiente per giustificare raddoppi di altezza su diverse migliaia di metri quadri di interventi,



il Comune di Settimo e l'operatore hanno scelto la procedura del Piano Integrato di Intervento (PII) in variante.

3. Consolidamento dei parametri: con l'ultima e più recente variante al PGT (come quella adottata per l'ambito ex Italtel/Castelletto), l'altezza di 25-40 metri è diventata il nuovo limite di norma per quell'area specifica e non più una deroga. Tra l'altro tale altezza era già presente a Settimo M.se per via di un altro impianto industriale relativo ad una azienda farmaceutica che creava un precedente.

Per sottolineare quanto è accaduto a Settimo Milanese, nella documentazione depositata presso il Ministero dell'Ambiente (MASE) e Regione Lombardia per il progetto MIL03, ad esempio, viene esplicitamente dichiarato che: *"Per il comune di Settimo Milanese, è stato avviato il procedimento di un Piano Integrato di Intervento (PII) in variante al PGT vigente"*. Se la clausola di *"tolleranza di maggiori altezze"* contenuta nell'Art. 16 delle NTA che a Settimo fissa il limite a 14 metri fosse stata ritenuta sufficiente per coprire altezze di 24-26 metri, il Comune non avrebbe avuto bisogno di una variante, ma avrebbe proceduto con un Piano Attuativo conforme.

Per gestire l'impatto dei Datacenter, il Comune di Settimo ha dovuto quindi approvare varianti specifiche (come la Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2013 e successive integrazioni nel 2023) per modificare i parametri urbanistici dell'area ex Italtel. Senza queste varianti, l'edificazione di strutture da 25 metri e oltre sarebbe stata illegittima in base al solo PGT.

Infine, nelle relazioni illustrative della Variante Generale al PGT (DCC n. 38 del 27/06/2023), si riconosce esplicitamente che per aree a vocazione *"Data Center"* è necessario definire strategie di sviluppo urbano che superino i limiti precedenti, proprio perché l'impatto volumetrico e paesaggistico di tali strutture non è derubricabile a semplice *"esigenza tecnica puntuale"*.

Da questa serie di esempi che hanno coinvolto il Comune di Settimo Milanese, si può inferire che – per analogia – anche il Piano Attuativo ex-IVECO in Pregnana Milanese non può essere dichiarato conforme al PGT per via del non rispetto del limite sull'altezza (incluso anche il concetto di *"tolleranza"*).

Principi di Ragionevolezza e Proporzionalità

Benché il PGT di Pregnana consenta di superare l'altezza massima con il concetto di *"tolleranza"* come riportato sopra, in assenza di un meccanismo chiaro e preciso stabilito in seno al Consiglio Comunale nell'atto di approvazione del PGT che limiti la discrezionalità dell'azione della Giunta Comunale, è necessario che ci si rifaccia ai principi di:

1. Ragionevolezza – ovvero il perché della deroga al limite di altezza massima;
2. Proporzionalità – ovvero il quanto della deroga al limite di altezza massima.

La ragionevolezza è di fatto un limite all'arbitrarietà e all'illogicità degli atti pianificatori dell'ente e alle loro deroghe. Nel caso dell'area ex-IVECO, dichiarare conforme al PGT un edificio di 23 metri come altezza massima contro il limite di 15 metri (salvo tolleranza), svilisce lo strumento urbanistico del PGT approvato in consiglio comunale nel 2011 con le successive varianti, l'ultima vigente dal 2023. Il rispetto del principio di ragionevolezza impone che la Pubblica Amministrazione utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da appropriata motivazione e che tenga conto dell'interesse primario, degli interessi con cui questo può venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto. Nel caso in esame, invece, il Comune di Pregnana parrebbe aver aderito in maniera acritica e senza una istruttoria approfondita alla valutazione del proponente che, sulla base del presunto meccanismo di deroga sul limite dell'altezza inserito nel PGT e sulla base dell'interpretazione molto ampia del concetto di *"tolleranza"*, ha dichiarato il proprio piano attuativo conforme al PGT. Di fatto il proponente ha superato un limite preciso fissato dal Consiglio Comunale all'interno del PGT, a scapito del bene collettivo, ovvero il paesaggio, senza fornire alcuna giustificazione ma, semplicemente, invocando il fatto di essere un *"datacenter"*.

Inoltre, pur nell'ipotesi astratta che sia possibile ricorrere alla *"tolleranza"* per giustificare una deroga così elevata al limite dell'altezza massima fissata nel PGT, non è stato seguito il principio di proporzionalità poiché nessuna



analisi o giustificazione è stata riportata nella documentazione del Piano Attuativo: ad esempio, risulta fondamentale definire il perché l'altezza di interpiano è fissata in 9,40 metri ma, come osservato in precedenza, non è stata nemmeno fornita una sezione o uno schema di come è composta l'altezza di interpiano.

A maggior ragione, poi, non è presente nella documentazione del piano attuativo alcuna analisi di varie possibilità tecnologiche o soluzioni impiantistiche che consentano di bilanciare interessi confliggenti tra quelli della collettività e quelli del proponente, rispettando il limite imposto dal PGT.

Assenza di documentate necessità funzionali in relazione all'altezza dell'edificio

Come detto in precedenza, nel progetto depositato e allegato alla DGC 32/2026, le necessità funzionali necessarie per giustificare la deroga sull'altezza massima non sono presenti, bensì si riporta infatti come una evidenza auto-esplicitiva che un datacenter, per funzionare, debba essere alto 23 metri.

A tale proposito si consideri che all'interno della relazione tecnica sezione 5.3.1, il proponente indica solamente questo:

“Per motivi funzionali e tecnologici relativi alle odierne soluzioni di condizionamento e distribuzione dell'energia, si prevede un'altezza di 23 metri comprensiva degli impianti.”

Allo stesso modo nella DGC 32/2026, il Comune di Pregnana M.se riporta soltanto che la “deroga all'altezza” presente nel PGT in virtù del concetto di “tolleranza” viene applicata “per comprovate esigenze funzionali industriali”.

Per mettere in luce il dubbio rispetto a questa conclusione è possibile citare anche casi di altri datacenter di 2 piani di altezza inferiore ai 23 metri dell'area Ex-IVECO:

1. Vellezzo Bellini con 11 metri per gli edifici contenenti i server a cui si aggiunge l'altezza dei chiller per arrivare a circa 16 metri massimi;
2. Liscate con 12 metri dichiarati ma con altezza massima complessiva raggiunta fino a circa 16 metri massimi;
3. Vignate con 16 metri di altezza massima al parapetto a cui vanno aggiunti fino a 4 metri di impianti sul tetto.

Più in dettaglio, per dimostrare che non sono state documentate le “necessità funzionali” richieste dal PGT, è sufficiente osservare come sono state progettate le sezioni delle sale dati (vedi tabella).

Datacenter	Altezza armadi server [m]	Altezza libera sotto-trave – sala dati [m]
Pregnana – ex-IVECO	2,5 (da confermare)	>6 (da confermare)
Vellezzo Bellini	2,5	4,5
Liscate	2,5	4,5
Vignate	2,5	5

In realtà, i parametri succitati sono solo una delle opzioni possibili sul mercato. In particolare, i rack che contengono i datacenter hanno strutture modulari misurate in “unità rack” indicata con “U” che equivale a 44,45 cm; tipicamente i rack utilizzati sono di 42U ovvero 2-2,1 m ma si arriva sino a 52U (2,3 metri) e oltre se si vuole aumentare la densità di server nelle sale dati.

Anche l'altezza libera sotto-trave non è un parametro di necessità ma dipende dalle esigenze di raffreddamento dei server: più la densità è elevata, più le potenze da dissipare sono elevate, più il progettista tende ad aumentare l'altezza libera sotto trave di ogni piano, ovvero l'altezza di interpiano.



Se ne conclude che l'altezza complessiva del datacenter del Piano Attuativo dell'area ex-IVECO oggetto delle presenti osservazioni, risulterebbe essere quindi non conforme al PGT non per comprovati motivazioni funzionali, ma perché il proponente ha scelto di realizzare un datacenter hyperscale utilizzando tutto lo spazio interno all'area ed andando in altezza esorbitando il limite del PGT di 15 metri a discapito della collettività (tutela del paesaggio).

Giova riprendere nuovamente il testo esatto dell'art. 16.3 delle NTA del PGT di Pregnana M.se che richiede, perché si possa applicare il concetto di *"tolleranza"*, di essere in presenza di uno dei seguenti casi:

- *"documentate necessità funzionali"*;
- *"particolari impianti tecnologici"*.

Per quanto riguarda la prima condizione, il Comune di Vanzago non ravvisa alcuna documentazione circa tali necessità funzionali del datacenter che indichino la necessità di superare il limite imposto dal PGT sull'altezza.

Per quanto riguarda la seconda condizione, per l'area ex-IVECO, i *"particolari impianti tecnologici"* parrebbero essere inclusi all'interno dei 23 metri senza alcuna analisi in merito a quali siano tali impianti e perché debbono comportare un'altezza così esorbitante rispetto al limite del PGT.

Conclusione

[.] Il Comune di Vanzago ritiene che il Piano Attuativo dell'area ex-IVECO presentato dalla società *"Vittorio Veneto 15 s.r.l."* non sia conforme al PGT del Comune di Pregnana M.se pertanto chiede di non derogare dalla procedura di VAS e si invita il Comune di Pregnana M.se a prendere atto di questo all'interno della presente istruttoria.

2.2 Valutazione congiunta dei piani attuativi aree ex-IVECO ed ex-GEFCO

Come noto, con il Decreto n. 257 del 02/08/2024 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state adottate le Linee guida redatte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tese a indirizzare in modo specifico le istanze relative alla particolare tipologia di opere consistenti nei Data Center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore complessivamente a 50 MWt.

In tali linee guida si riporta alla sezione n° 7 la disciplina per i cosiddetti *"Impatti cumulativi"*; si veda l'estratto seguente:

"Devono essere valutati gli impatti cumulativi, anche se potenziali, connessi alla presenza di altre attività sul territorio. Tale valutazione deve essere eseguita per le emissioni in atmosfera, per il rumore, per le radiazioni ionizzanti e i campi elettromagnetici, per i bilanci idrici, per il paesaggio e gli ecosistemi, per le visuali paesaggistiche e il patrimonio culturale, per la natura e la biodiversità, per la salute e la pubblica incolumità, per il suolo e il sottosuolo, utilizzando i dati rinvenibili dalle documentazioni rese disponibili dalle pubbliche amministrazioni.

...

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di altri Data Center vicini, anche di proprietà di soggetti differenti, sia in progetto, sia in esercizio e/o di altre attività che comportino impatti sulle stesse matrici, che dovrà essere analizzata specificamente, per calcolare cumulativo di queste infrastrutture e per articolare, del parere, condizioni ambientali di indirizzo, mitigative o compensative dirette a favorire una programmazione complessiva e un esercizio complessivo che non dia luogo a impatti complessivi significativi e negativi.



Particolare attenzione dovrà altresì essere riservata alle ricadute emissive delle attività manutentive dei generatori di emergenza di più impianti finitimi, promuovendo o volontariamente, la predisposizione di protocolli coordinati tra gli operatori esercenti Data Center nella stessa area, o comminandoli con apposite condizioni ambientali da parte competente al fine di realizzare una più compatibile distribuzione temporale delle attività di manutenzione per evitare impatti cumulativi specie in aree dove gli standard in materia di qualità risultano superati.”

Come riportato nella sezione 1.1 del presente documento, l’area ex-GEFCO sulla quale è stato proposto un data-center da 90 MW è situata in adiacenza all’area ex-IVECO dove è previsto un altro datacenter; tali aree sono divise unicamente dalla via dell’Industria, pertanto è necessario valutare gli impatti cumulativi ai sensi di legge anche per quanto riguarda la procedura di esclusione dalla VAS di che trattasi.

Per poter apprezzare in maniera esaustiva (e non sottostimata) le esternalità negative sul territorio secondo il principio succitato degli “impatti cumulativi” (si pensi solo al rumore e alle emissioni causate dalle attivazioni giornaliere dei generatori di emergenza), nonché per poter valutare in maniera complessiva le positività degli investimenti compensativi/mitigativi, è necessario che la società “Vittorio Veneto 15 s.r.l.” proponente l’intervento sull’area ex-IVECO si faccia carico di presentare una analisi degli impatti congiunti di entrambi i datacenter, poiché in presenza di un cluster o un polo. È evidente che è necessaria tale documentazione proprio perché il Comune di Pregnana M.se nella DGC n°32/2026 riporta quanto segue per giustificare l’avvio della procedura di esclusione dalla VAS:

- *“l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un Data Center, tipologia insediativa caratterizzata da specifiche peculiarità funzionali e tecnologiche, comportanti potenziali impatti ambientali significativi non analiticamente valutati nell’ambito della precedente procedura di VAS relativa alla Variante Generale del PGT approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 27/04/2022;*
- *in particolare, tale tipologia di intervento può determinare effetti rilevanti in termini di:*
 - *elevato fabbisogno energetico;*
 - *sistemi di raffreddamento e gestione del calore con possibili impatti microclimatici;*
 - *consumo di risorsa idrica;*
 - *emissioni acustiche derivanti da impianti tecnologici;*
 - *incremento del traffico veicolare indotto;*
 - *impermeabilizzazione del suolo e gestione delle acque meteoriche;*
- *tali specifici aspetti ambientali, pur in presenza di conformità urbanistica, richiedono una valutazione puntuale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di verificare se l’intervento possa determinare impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”*

[1] Vista la condivisibile preoccupazione della Giunta Comunale di Pregnana M.se in merito agli impatti ambientali del singolo datacenter, e la normativa sovracomunale che richiede la valutazione degli impatti cumulativi, il Comune di Vanzago chiede di predisporre una valutazione degli effetti cumulativi dei due datacenter delle aree ex-IVECO e ex-GEFCO.

Per rendersi conto della necessità di tale valutazione, si può prendere come esempio l’impatto sulle emissioni dei generatori di emergenza. Nel documento “5.2 COMPONENTE ATMOSFERICA E INQUINANTI AERODISPERSI” nella sezione “Allegato 1 – Tavole di Isoconcentrazione” si può vedere come gli inquinanti aerodispersi non sono confinati



all'interno dell'area del datacenter ma si espandono in un'area molto vasta. Aggiungere al datacenter da 90 MW dell'area ex-IVECO quello da 150 MW dell'area ex-GEFCO significa aumentare in maniera molto significativa l'inquinamento degli inquinanti aerodispersi, a meno di non proporre delle strategie combinate di accensione degli impianti dei due datacenter secondo un calendario condiviso e armonizzato che minimizzino tali impatti.

Si fa notare, ad esempio, che a Settimo Milanese, proprio per via del fatto che la normativa non obbligava a fare le valutazioni degli effetti combinati, la valutazione di ogni singolo progetto di datacenter è stata fatta separatamente dagli altri, come se ogni datacenter fosse una entità a sé stante, esaminando ciascuno con singolarmente e predisponendo per ognuno le proprie azioni di mitigazione e le proprie prescrizioni senza una visione sugli effetti congiunti. Per questo motivo, la creazione di un polo di datacenter, cd. *cluster*, a Settimo M.se ha oggi generato il problema che le accensioni di generatori di diversi datacenter avvengono in contemporanea generando un livello di inquinamento che non solo è superiore a quello che è stato analizzato nell'iter autorizzativo, ma porta al rischio di arrivare a superare i limiti normativi, tanto da costringere – a posteriori e solo oggi – ad effettuare l'analisi degli effetti combinati di più datacenter attigui per provare a gestire la disciplina di accensione degli stessi imponendo ulteriori o nuovi limiti a quelli già presenti nelle autorizzazioni già ricevute.

[2] Limitatamente per la componente atmosferica, in considerazione dell'elevato raggio di dispersione degli inquinanti come evidenziato dalla documentazione di progetto, si chiede di predisporre un'analisi anche dell'impatto cumulativo del Datacenter nell'area ex-Bull.

Lo stesso discorso sugli effetti cumulativi vale per l'analisi del rumore prodotto dai due datacenter ex-IVECO ed ex-GEFCO; per rendersene conto è sufficiente guardare l'Allegato 2 del documento “5.1 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO”.

2.3 Criticità sulle matrici ambientali

2.3.1 Presenza del Corridoio Primario della Rete Ecologica Regionale/Rete Ecologica Metropolitana e Screening VINCA

Analizzando le aree del polo dei datacenter in Pregnana Milanese, si può osservare che:

- l'area ex-GEFCO/Citroen si trova integralmente all'interno del Corridoio Primario della Rete Ecologica Regionale/Rete Ecologica Metropolitana n°28 Dorsale Verde Nord Milano
- l'area ex-IVECO si trova solo marginalmente sovrapposta a tale Corridoio Primario della RER ma è comunque tutta confinata ad una distanza massima da tale vincolo inferiore ai 250 metri e quindi estremamente critica.

Da questa considerazione si evince la necessità di massima tutela del territorio per la presenza del corridoio ecologico. L'eventuale esclusione dalla VAS dimostrerebbe una carenza poiché non sarebbe stato analizzato l'impatto cumulativo delle previsioni del Piano Attuativo con le restanti pressioni antropiche insistenti sul medesimo quadrante territoriale causate dall'insediamento del nuovo Data Center sull'area ex-IVECO. Trovandosi l'intera area d'intervento integralmente contenuta in una superficie inferiore a 250 metri dal corridoio ecologico unitamente alla parziale sovrapposizione fisica di una porzione della stessa con il corridoio ecologico primario, evidenzia plasticamente che la trasformazione urbanistica prevista agisce in un ecosistema già saturo e che invece andrebbe tutelato potenziando il corridoio ecologico e non andando a restringerlo come nel caso presentato dal Piano Attuativo.



Tale aspetto non parrebbe essere stato considerato adeguatamente nella documentazione presentata ed anzi, si ritiene che non sia stata considerata di considerare la capacità di carico dell'ambiente naturale residuo, violando le direttrici di tutela ecologica previste dalla pianificazione sovraordinata (PTCP e RER).

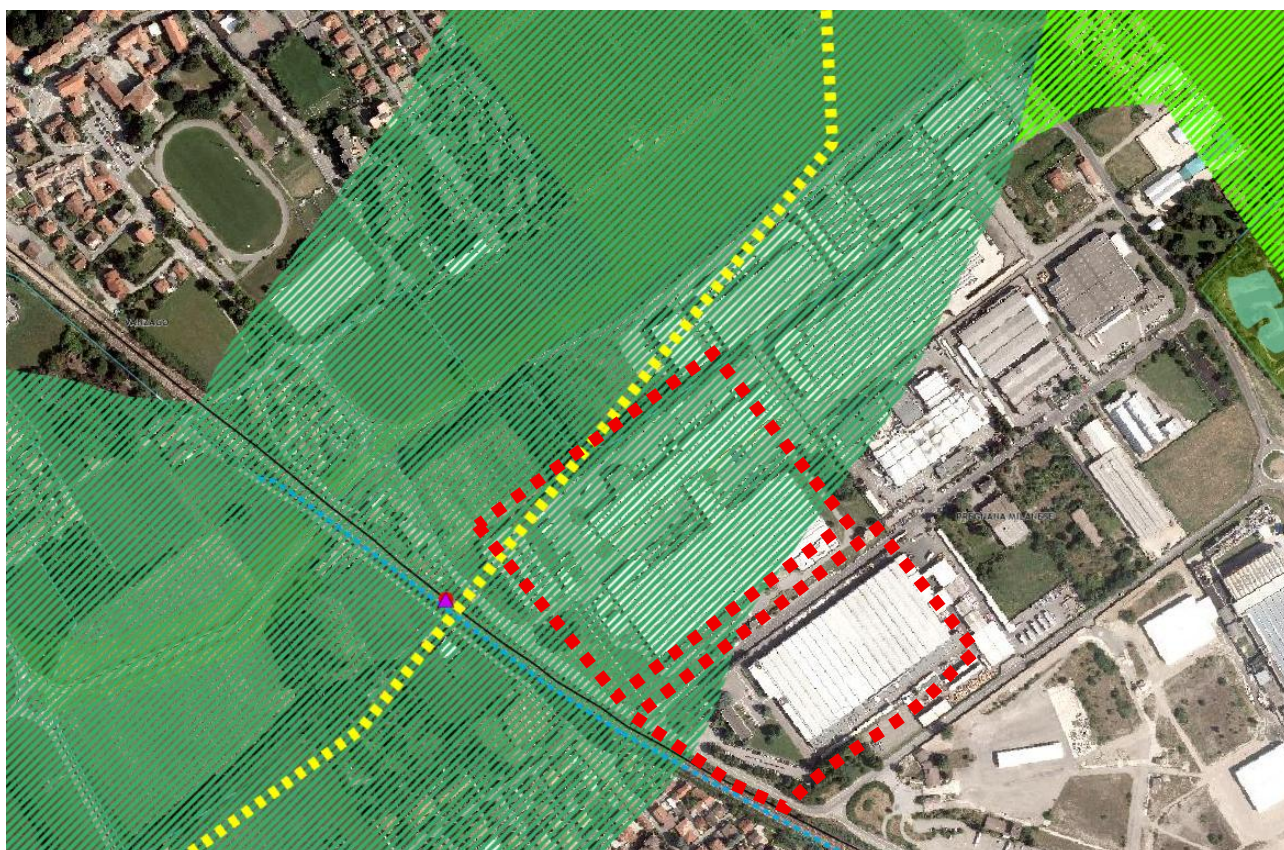
Si fa notare che il corridoio ecologico primario della RER suindicato svolge una funzione di connessione funzionale con il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)/Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT2050006 Bosco WWF di Vanzago, pertanto nello screening di VINCA si sarebbe dovuta verificare questa condizione di perturbazione dello stesso, da integrarsi successivamente nella procedura di VAS; la sovrapposizione e la vicinanza radiale radicale (<250m) con il corridoio ecologico della RER rende probabili tali perturbazioni esterne indirette sui sistemi ecologici tutelati ma non vi è traccia di questo aspetto nell'Allegato F della documentazione di progetto.

Infine, a livello urbanistico, il Piano Attuativo dovrebbe porsi il problema del rispetto del Piano Territoriale Metropolitano con particolare riguardo per i seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione nel *“Capo IV – Tutela e sviluppo degli ecosistemi”*:

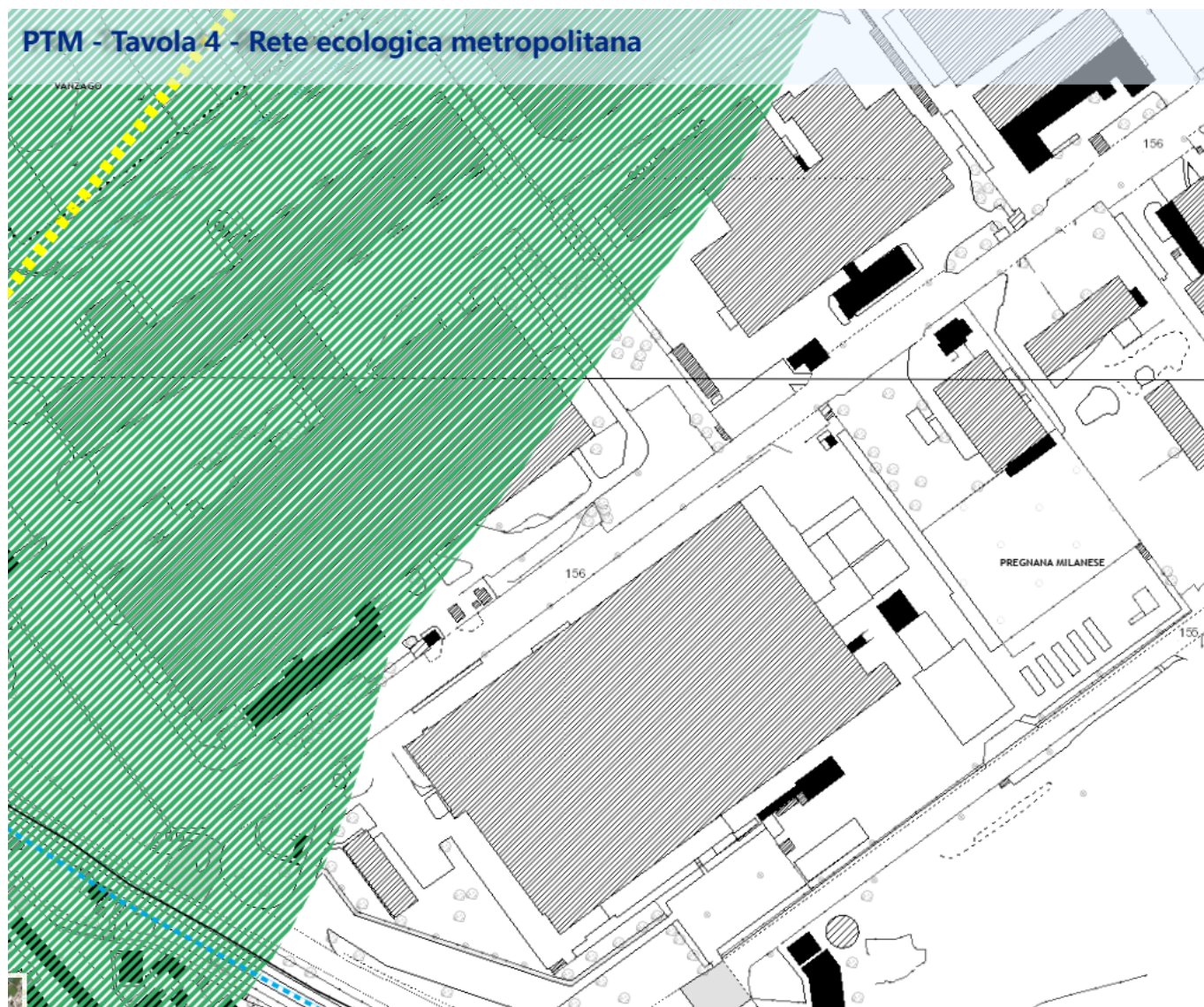
- Art 61 – Ecosistemi e Rete Ecologica Metropolitana
- Art 63 – Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità

Si chiede di:

[.] elaborare un documento specifico sull'impatto rispetto al Corridoio Primario della RER all'interno dello Screening per la VINCA quantificando gli impatti e proponendo specifiche prescrizioni al progetto attuativo e mitigazioni ai sensi degli art. 61 e 63 delle NTA del PTM, da integrarsi nella successiva procedura di VAS.



Estratto dal PTM Tav. 4 – Rete Ecologica Metropolitana. In rosso le aree con i due datacenter, in verde scuro tratteggiato il corridoio primario della RER, in verde chiaro tratteggiato il PLIS del Basso Olona



Estratto dal PTM Tav. 4 – Rete Ecologica Metropolitana – dettaglio della sovrapposizione del Corridoio Ecologico Primario della RER con l'area oggetto di Piano Attuativo ex-IVECO.

2.3.2 Discordanze sui generatori che viziano le analisi

Guardando con attenzione la documentazione fornita, sono emerse delle pesanti discordanze sui documenti del piano attuativo che rischiano di invalidare le analisi fatte sugli impatti ambientali.

In merito ai generatori si osserva che nel documento “5.2 - COMPONENTE ATMOSFERICA E INQUINANTI AERODISPERSI” le analisi sono state eseguite sulla base della presenza di

“n.64 generatori di emergenza (G.E.) con i relativi punti di emissione sopra al colmo del tetto”

Nell' stesso documento, poche righe dopo, si riporta;

“I gruppi saranno alimentati da motori Diesel e verranno installati n. 32 Gruppi.”



Se ogni generatore ha una potenza installata prevista pari a 2.8 KWe nello scenario di 32 generatori si arriva ad un totale di 89,6 KWe che è pari alla potenza richiesta a Terna (90 MW). Se invece i generatori fossero 64, la potenza elettrica erogata in emergenza (con tutti i motori diesel accesi) sarebbe doppia, pari quindi a 179,2 KW, che risulta in contrasto con quanto richiesto a Terna.

Guardando il documento “5.1 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO” nella sezione 7 si riportano “n. 64 generatori di emergenza. In funzione 1 ora al giorno nello scenario di test” con codice sorgente S5. Nello stesso documento, però, nella figura 5 si riportano solo 16 sorgenti S5 (Generatori) da un lato e 12 sorgenti S5 (Generatori) dall'altro, per un totale di 28 generatori; se ci fosse un errore di battitura (mancanza di “S5”), si può ipotizzare che il valore sia 32 generatori di emergenza (16 da ogni lato) che confligge con quanto riportato sopra.



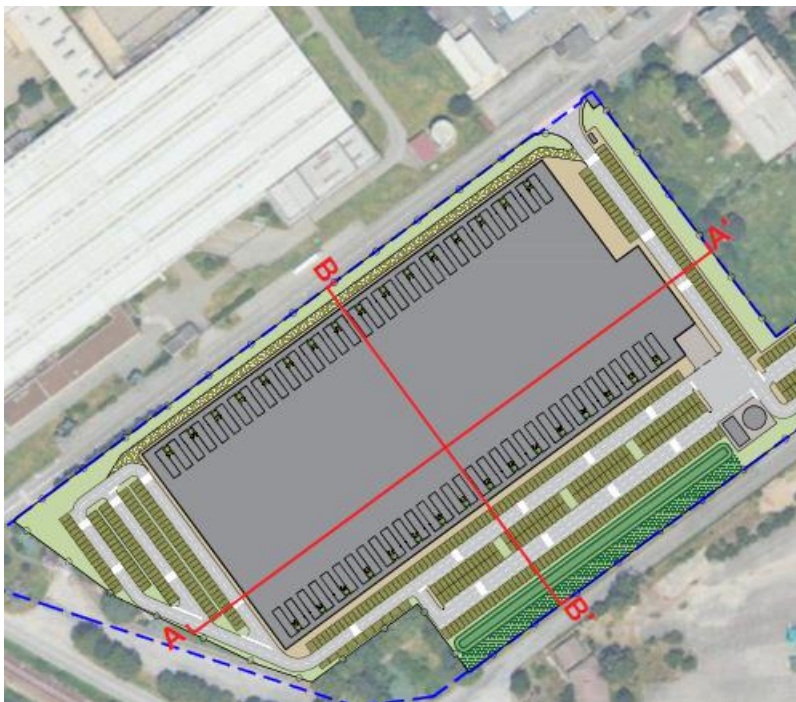
Estratto dalla relazione acustica – si notino i generatori “S5” il cui numero è di 16+10=26

Controllando invece la tavola “4.5 – Sezioni territoriali”, dall'immagine in pianta, si conferma la presenza di 32 generatori elettrici per ciascun lato raggruppati in 16 coppie, per un totale di 64 generatori.



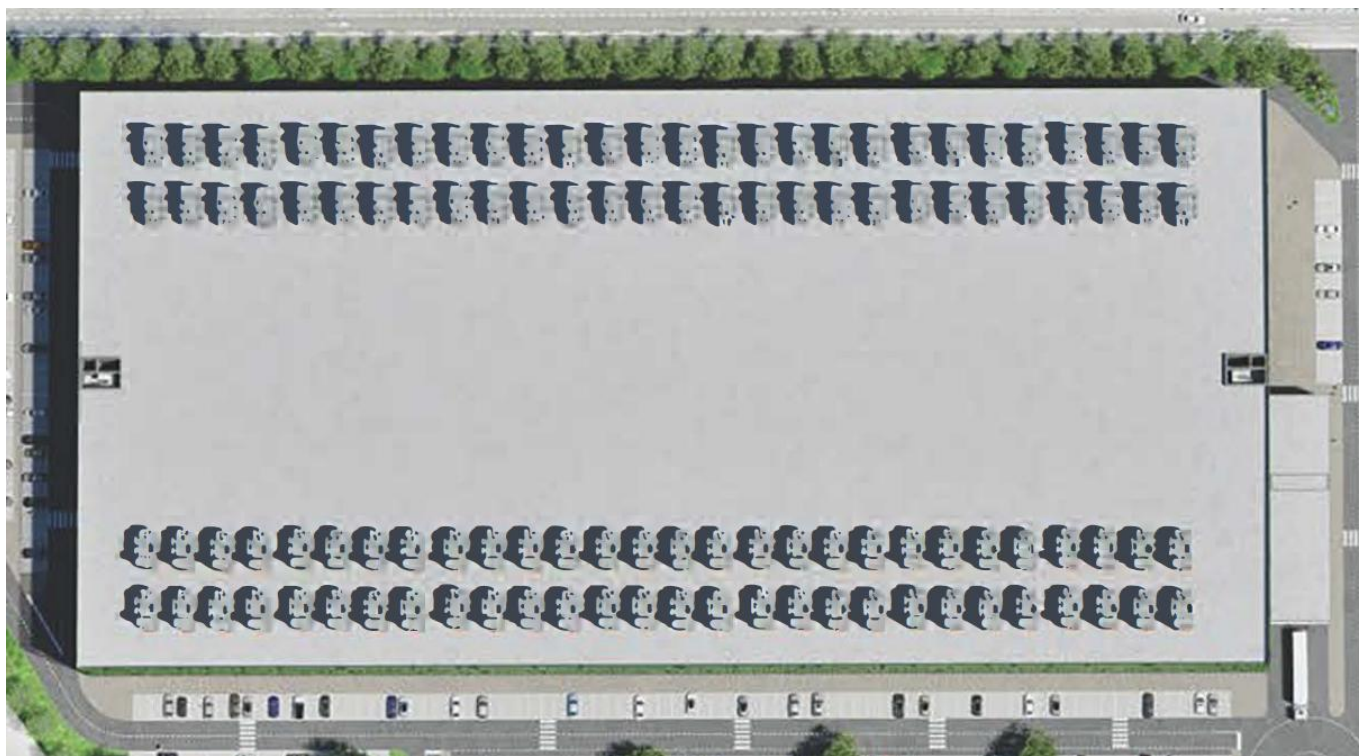
Comune
di Vanzago

Piano Attuativo – Area Ex IVECO
Via Vanzago N. 18 – Pregnana Milanese
PROCEDIMENTO VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS
ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO



Estratto dalla tavola 4.5 – sezioni territoriali – si notino 64 generatori sul tetto

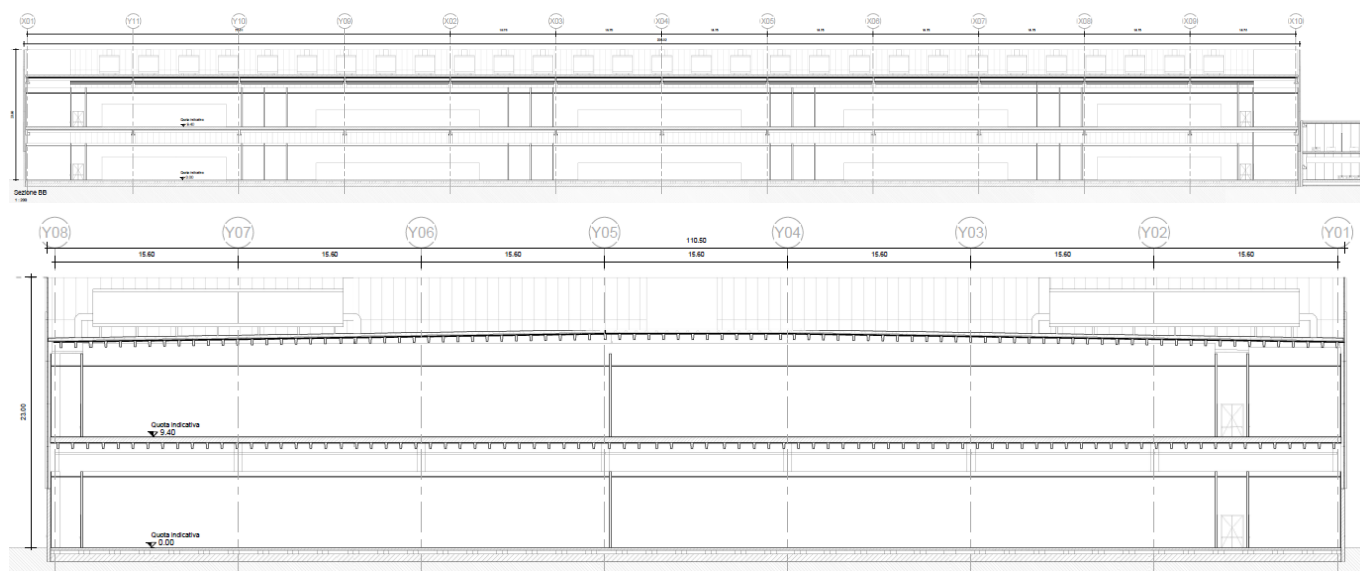
Nella tavola “4.9 – Viste di progetto”, invece sono presenti 4 file, 2 per lato, con 28 generatori elettrici ciascuno, per un totale addirittura di 112 generatori!



Estratto dalla tavola 4.9 – viste di progetto – si notino 112 generatori sul tetto



Nella tavola “4.6 – Prospetti e sezioni”, invece, si vede una fila con 29 quadrati che parrebbero il lato dei generatori elettrici, e dall’altra sezione si vedono 2 file di questi generatori per un totale di 58 unità. Inoltre tali unità sono dei parallelepipedi piuttosto allungati in contrasto, ad esempio, con la tavola delle viste di progetto.



Estratto dalla tavola 4.6 – prospetti e sezioni – si può risalire al numero di 58 generatori sul tetto

[1] Si chiede di chiarire definitivamente quanti sono i generatori diesel previsti nel Piano Attuativo (32, 64, 28, 112, 58 o altro) e dove sono collocati fisicamente all’interno e/o all’esterno del datacenter.

[2] Si chiede di aggiornare la documentazione presentata per la procedura di esclusione VAS che ha delle lacune sul tema dei generatori di corrente elettrica.

2.3.3 Marca e modello dei generatori e prestazioni/specifiche

Nella documentazione di progetto non sono stati inseriti dei modelli precisi di generatore ma, per via delle specifiche identificate, parrebbe che il generatore sia il MTU 20V4000 DS2800 prodotto da Rolls-Royce Solutions, poiché garantisce 2,8 MWe con una potenza termica di 5,457 MWt, in linea con i valori riportati nel documento dell’analisi della dispersione degli inquinanti atmosferici. Altri due potenziali candidati sono il Kohler serie KD, in particolare il modello KD3250 oppure il Cartepillar 3516E.

Purtroppo senza chiarire quale sia il generatore scelto e quali sono le sue prestazioni in termini di emissioni, vi è il rischio elevato che l’analisi sugli inquinanti aerodispersi non sia rappresentativa.



Possibili generatori – Rolls-Royce Solutions MTU 20V4000 DS2800, Kohler KD3250 e Caterpillar 3516E



[.] Si chiede di fornire la scheda tecnica del 2023 del generatore presa a riferimento per fare le analisi di inquinamento atmosferico per verificare meglio i risultati delle analisi.

2.3.4 Rumore

Vista la richiesta di potenza a Terna riportata nella documentazione (90 MW), la potenza di un numero elevato di generatori elettrici, e degli altri impianti sul tetto, il Comune di Vanzago si aspetterebbe la presenza di diversi tipi di fattori di mitigazione (es.: barriere antirumore, etc...). Sorprendentemente, il proponente invece afferma che

“XIII OPERE DI MITIGAZIONE

A seguito delle valutazioni contenute nella presente relazione e nelle relazioni precedenti presentate agli enti di competenze, non emerge la necessità di approntare opere mitigative di alcun genere.”

[.] Si chiede di eseguire una verifica scrupolosa sulle sorgenti di rumore (vedi sezione 2.3.2) e sulla loro modellazione e proporre, in ogni caso, delle misure di mitigazione del rumore anche considerando gli effetti combinati degli altri datacenter (vedi sezione 2.2).

2.3.5 Progetto di connessione in alta tensione

Nel paragrafo 5.3.3. della Relazione tecnica si riportano alcune indicazioni in merito alla posa dei cavidotti in alta tensione che il proponente dovrà collocare sul territorio che va dal Datacenter fino alla Stazione Elettrica individuata da Terna. Dal momento che tale sottostazione elettrica è stata individuata sul territorio di Settimo Milanese, parrebbe logico che tali cavidotti non passeranno sul territorio del Comune di Vanzago ma lungo altre direttrici (probabilmente Pregnana-Cornaredo-Settimo). Non si ritiene quindi di avere particolare interesse nel conoscere tale tracciato, a meno che vi sia la possibilità che impatti il territorio di Vanzago.

[.] Si chiede pertanto di produrre una breve nota nella quale si confermi che il tracciato dei cavidotti in alta tensione non interferisca con il territorio del Comune di Vanzago.



3 CONCLUSIONI

Con il presente documento, il Comune di Vanzago ha compiuto una attenta analisi della documentazione del Piano Attuativo dell'area ex-IVECO in via Vanzago, n°18 a Pregnana M.se per la realizzazione di un nuovo datacenter ai fini del procedimento di assoggettabilità alla VAS.

Viste le criticità sia in merito all'aspetto di possibili impatti ambientali/paesaggistici, specialmente se combinati con l'altro intervento sull'area ex-GEFCO, sia per le lacune di tipo procedurale riportate in queste osservazioni, il Comune di Vanzago,

CHIEDE

esplicitamente al Comune di Pregnana Milanese la non esclusione dalla procedura di VAS e il conseguente assoggettamento del Piano Attuativo a procedura ordinaria di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Per rendere più semplice la gestione delle richieste puntuali e la loro disamina, si rimanda alla tabella seguente che raccoglie e numera le osservazioni del Comune di Vanzago.

Riferimento	Osservazione
	Riemettere tutta la documentazione di progetto (tavole e testi) per renderla consistente sul tema delle altezze del datacenter ex-IVECO, specificando dettagliatamente:
2.1.1-1	1. L'altezza massima al colmo dell'edificio comprensivo dei 2 piani, precisando se siano 22 m, 23 m o di più ancora, fatto salvo la richiesta successiva (sezione 2.1.3) di diminuzione dell'altezza complessiva massima dell'edificio per limitare l'impatto sul paesaggio; 2. Se tale altezza massima contenga o meno tutti gli impianti e quali sono gli impianti inseriti nell'involucro e quali sono quelli che saranno collocati sul tetto; 3. Quale è l'altezza del parapetto; 4. Quale è l'altezza massima dell'edificio comprensiva degli impianti che sono collocati sul tetto; 5. Dove si collocano i vari impianti rispetto al tetto, includendo anche i pannelli fotovoltaici, i generatori con i camini e le tutte le unità necessarie al funzionamento del datacenter; 6. Fornire le sezioni quotate delle sale server e di altre parti dell'edificio che si ritengono necessarie per comprendere quale sia l'altezza dell'interpiano e se l'edificio è rialzato e di quanto rispetto al terreno;
2.1.1-2	Riemettere il documento "1.3 RELAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO" inserendo le tavole e le informazioni corrette a seguito della loro revisione come da osservazione 2.1.1-1 e con la riduzione delle altezze richiesta in 2.1.3.



2.1.2-1	Predisporre, come da normativa, delle analisi del paesaggio (viste e prospetti) identificando una lista di punti di vista significativi che consentano di comprendere il grado di impatto di tale edificio;
2.1.2-2	Si ritiene opportuno, in congiunzione con l'analisi di alternative circa l'altezza massima, effettuare delle valutazioni comparate di possibili alternative progettuali scegliendo quelle meno impattanti considerando il contesto locale in cui l'edificio verrà inserito;
2.1.2-3	Si chiede di rimettere la Relazione Paesistica (documento 1.3) fornendo una analisi completa e conforme alle leggi e alle procedure prescritte in tale ambito, in sede di VAS.
2.1.3	Il Comune di Vanzago, pertanto chiede che si produca uno studio di dettaglio con una serie di alternative progettuali che portino a ridurre l'altezza massima dell'edificio, tenendo in considerazione che il PGT di Pregnana M.se prevede un limite in altezza di 15 metri (salvo tolleranze).
2.1.4	Il Comune di Vanzago ritiene che il Piano Attuativo dell'area ex-IVECO presentato dalla società "Vittorio Veneto 15 s.r.l." non sia conforme al PGT del Comune di Pregnana M.se pertanto chiede di non derogare dalla procedura di VAS e si invita il Comune di Pregnana M.se a prendere atto di questo all'interno della presente istruttoria.
2.2-1	Vista la condivisibile preoccupazione della Giunta Comunale di Pregnana M.se in merito agli impatti ambientali del singolo datacenter, e la normativa sovracomunale che richiede la valutazione degli impatti cumulativi, il Comune di Vanzago chiede di predisporre una valutazione degli effetti cumulativi dei due datacenter delle aree ex-IVECO e ex-GEFCO.
2.2-2	Limitatamente per la componente atmosferica, in considerazione dell'elevato raggio di dispersione degli inquinanti come evidenziato dalla documentazione di progetto, si chiede di predisporre un'analisi anche dell'impatto cumulativo del Datacenter nell'area ex-Bull.
2.3.1	Elaborare un documento specifico sull'impatto rispetto al Corridoio Primario della RER all'interno dello Screening per la VINCA quantificando gli impatti e proponendo specifiche prescrizioni al progetto attuativo e mitigazioni ai sensi degli art. 61 e 63 delle NTA del PTM, da integrarsi nella successiva procedura di VAS.
2.3.2-1	Si chiede di chiarire definitivamente quanti sono i generatori diesel previsti nel Piano Attuativo (32, 64, 28, 112, 58 o altro) e dove sono collocati fisicamente all'interno e/o all'esterno del datacenter.
2.3.2-2	Si chiede di aggiornare la documentazione presentata per la procedura di esclusione VAS che ha delle lacune sul tema dei generatori di corrente elettrica.
2.3.3	Si chiede di fornire la scheda tecnica del 2023 del generatore presa a riferimento per fare le analisi di inquinamento atmosferico per verificare meglio i risultati delle analisi.
2.3.4	Si chiede di eseguire una verifica scrupolosa sulle sorgenti di rumore (vedi sezione 2.3.2) e sulla loro modellazione e proporre, in ogni caso, delle misure di mitigazione del rumore anche considerando gli effetti combinati degli al-tri datacenter (vedi sezione 2.2).
2.3.5	Si chiede pertanto di produrre una breve nota nella quale si confermi che il tracciato dei cavidotti in alta tensione non interferisca con il territorio del Comune di Vanzago.